



D.R. n. 2 del 17/12/2025

**OGGETTO:** Aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

**IL RETTORE**

- VISTO l'articolo 33 della Costituzione;
- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di Riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 11 con cui viene disciplinata l'autonomia didattica;
- VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "*Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*";
- VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 relativo ai "*Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 con cui sono stati definiti i requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 con cui si è proceduto alla valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 relativo all'autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;



VISTO	il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 contenente adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47;
VISTO	il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO	il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 relativo all'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
VISTO	il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, con cui è stato sostituito il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987;
VISTO	il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, con cui è stato sostituito il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6;
VISTO	il Decreto Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711 recante <i>“Indicazioni operative per l'accREDITamento dei Corsi di Studio A.A. 2022/2023 (RAD - SUA-CdS) ex articolo 9, comma 2, del D.M. n. 1154/2021”</i> ;
VISTO	il Documento di <i>“Autovalutazione, valutazione e accREDITamento del sistema universitario italiano”</i> della Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTE	le linee guida ANVUR in materia di accREDITamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 16 aprile 2013, n. 1, di istituzione del Presidio di Qualità di Ateneo di questo Ateneo e di approvazione del relativo Regolamento;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 20 novembre 2023, n. 1 con cui si è provveduto all'aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 19 gennaio 2024, n. 1 con cui si è provveduto alla nomina del Presidio della Qualità di Ateneo per il triennio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026;
RICHIAMATI	i successivi Decreti Rettorali di aggiornamento;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
PRESO ATTO	della conseguente necessità di apportare delle modifiche al suddetto Regolamento;
RICHIAMATE	le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2025 con cui è stata ratificata la proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo;
RICHIAMATO	lo Statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

## DECRETA

### Art. 1

È modificato il Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo come indicato nell'allegato al presente verbale, parte integrante dello stesso.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

---

## **Art. 2**

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Ateneo.

## **Art. 3**

Il Presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua emanazione. Da questa data cessano di avere vigore tutte le versioni precedenti.

**ROMA, 17 DICEMBRE 2025**



**IL RETTORE  
PROF. MARCO ABATE**

*Ricevuto originale firmato  
per la raccolta Decreti.  
Roma, 17.12.2025*



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA  
QUALITÀ DI ATENEEO**

**ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 17 DICEMBRE 2025, N. 2**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo, istituito ai sensi del Decreto Ministeriale n. 544 del 31 ottobre 2007, del Decreto Ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e del Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012.

**Art. 2**

**Generalità ed obiettivi**

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è una Unità Organizzativa istituita al fine di sviluppare la cultura della Qualità nell'ambito delle strutture dell'Ateneo, attraverso idonee azioni di coordinamento, gestione e promozione di attività scientifiche e didattiche riguardanti, in particolare, la garanzia della Qualità delle attività didattiche e di ricerca, anche multidisciplinari, e di servizio.

**Art. 3**

**Composizione, nomina e durata del mandato**

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è composto da:
  - a) un delegato del Rettore, con funzioni di Presidente;
  - b) almeno 3 docenti in possesso delle necessarie competenze tecniche atte a soddisfare i previsti processi di assicurazione della qualità;
  - c) almeno 3 referenti delle aree tecnico-amministrative coinvolte nei processi di assicurazione della qualità;
  - d) per garantire l'effettiva partecipazione e la valorizzazione del contributo degli studenti ai processi di AQ nei diversi Organi dell'Ateneo, è inoltre prevista all'interno del Presidio della Qualità di Ateneo, la presenza di una componente studentesca. La suddetta componente, nella misura massima di 2 unità, potrà partecipare alle sedute e ai lavori del Presidio della Qualità di Ateneo. Relativamente alle modalità di elezione, si rinvia al Regolamento delle procedure di designazione della componente studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti e dei gruppi di Riesame.
2. I componenti del Presidio della Qualità, nominati con Decreto del Rettore, restano in carica per un triennio e possono essere confermati.
3. L'Ateneo non corrisponde ai componenti del Presidio della Qualità alcuna indennità di funzione, alcun gettone di presenza o rimborso spese sostenute per la partecipazione alle attività connesse al loro incarico.

**Art. 4**

**Compiti**

1. Al Presidio della Qualità di Ateneo è affidata la responsabilità dell'Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ) mediante le seguenti azioni:
  - ✓ Attuazione della politica di qualità definita dagli Organi centrali dell'Ateneo;
  - ✓ Organizzazione e supervisione di strumenti comuni (modelli e dati) per l'AQ;
  - ✓ Sorveglianza sull'adeguato e uniforme svolgimento delle procedure AQ in tutto l'Ateneo;
  - ✓ Supporto alla gestione dei flussi informativi ai Corsi di Studio ed alle Facoltà ai fini dell'AQ;



- ✓ Verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo;
- ✓ Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche;
- ✓ Organizzazione e verifica delle attività di autovalutazione e di riesame dei Corsi di Studio;
- ✓ Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e la commissione paritetica docenti-studenti;
- ✓ Valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze;
- ✓ Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD di ciascuna facoltà dell'Ateneo;
- ✓ Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca.

## **Art. 5**

### **Supporto tecnico e amministrativo**

1. Il supporto tecnico e amministrativo al Presidio della Qualità di Ateneo è fornito dall'ufficio di supporto del Nucleo di Valutazione di Ateneo, dai responsabili dei settori e, qualora costituiti, degli uffici operanti in materia di didattica e servizi agli studenti all'interno di ciascuna struttura.

## **Art. 6**

### **Accesso alle informazioni**

1. Il Presidio della Qualità gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. Il Presidio della Qualità, per necessità contingente, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

## **Art. 7**

### **Funzionamento del Presidio della Qualità**

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Presidio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
2. Le sedute del Presidio non sono pubbliche. Il Presidente, per la discussione di argomenti di particolare interesse, può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Presidio designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il docente più anziano in ruolo.

## **Art. 8**

### **Pubblicità e verbalizzazione**

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
2. Il Presidio garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.

## **Art. 9**

### **Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto sostituendo integralmente le versioni precedenti.



**Art. 10**

**Norme transitorie e finali**

1. La composizione del Presidio della Qualità, funzionale nella fase di istituzione, potrà subire delle modifiche tenuto conto della necessità di intervenire sulla eventuale sovrapposizione di ruoli e funzioni potenzialmente in conflitto nell'ambito di un sistema di AQ maturo.